



PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS 18.4.2016 N. 50



D.P. 11.5.2020 n. 34 di reg.

REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 18.4.2016 N.50.

INDICE

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 3 SOGGETTI DESTINATARI
- ART. 4 COSTITUZIONE DEL FONDO
- ART. 5 INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO
- ART. 6 RIPARTIZIONE DEL FONDO
- ART. 7 ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITA'
- ART. 8 LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO
- ART. 9 RIDUZIONE DELL'INCENTIVO
- ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato "Codice".

Art. 2 - Ambito di applicazione

- 1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle seguenti funzioni/attività: programmazione della spesa per investimenti; verifica preventiva dei progetti; predisposizione e controllo delle procedure di gara, esecuzione dei contratti pubblici; responsabile unico del procedimento; direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione; collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusi il collaudo statico e la verifica di conformità; collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.
- 2. Le funzioni/attività di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori e per l'acquisizione di servizi e forniture.
- 3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture assegnati mediante affidamento diretto ovvero senza previo espletamento di procedura concorsuale nonché i lavori di manutenzione ordinaria.

Art. 3 - Soggetti destinatari

- 1. I soggetti destinatari del fondo sono:
 - a) Il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 2 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi o forniture:
 - b) I collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, forniscono opera di consulenza e/o svolgono tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutti gli atti che caratterizzano la funzione stessa.
- 2. Il personale con qualifica dirigenziale non concorre alla ripartizione del fondo. Per le attività svolte direttamente da soggetti aventi tale qualifica, il relativo compenso costituisce economia.

Art. 4 - Costituzione del fondo.

- 1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio effettivamente appaltato, al netto dell'IVA. Negli appalti relativi a forniture o servizi il fondo è alimentato solo nel caso in cui un soggetto diverso dal RUP è nominato direttore dell'esecuzione.
- 2. La quota dell'80% del fondo è ripartito tra i soggetti di cui all'articolo 3, secondo le modalità e i criteri previsti dall'articolo 6. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.
- 3. Il restante 20% del fondo è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 e formazione specifica. Gli importi relativi a procedure per l'acquisto di beni e servizi di cui al presente comma non generano ulteriore accantonamento dell'incentivo.
- 4. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle opere o lavori pubblici:
- a) per opere e lavori tra € 150.000 e € 1.000.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
- b) per opere e lavori di importo compreso tra € 1.000.001,00 e € 2.000.000,00 il fondo è pari al punto a) incrementato dell'1,8% del valore a base di gara eccedente € 1.000.000,00;
- c) per opere e lavori di importo compreso tra € 2.000.001,00 e € 5.000.000,00 il fondo è pari al punto b) incrementato dell'1,6% del valore a base di gara eccedente € 2.000.000,00;
- d) per opere, lavori di importo superiore € 5.000.001,00 il fondo è pari al punto c) incrementato dell'1,4% del valore a base di gara eccedente € 5.000.000.
- 5. La percentuale effettiva dell'importo del fondo di cui al comma precedente viene rideterminata in rapporto alla complessità dell'opera, a cui si riferisce la maggioranza delle lavorazioni previste nel singolo appalto, secondo i seguenti coefficienti moltiplicativi:
 - ristrutturazione: coeff. 1,00
 - restauro conservativo: coeff. 1,00

- adeguamento normativo o altri interventi per la sicurezza: coeff. 1,00
- riqualificazione e bonifica ambientale: coeff. 0,95
- nuova realizzazione: coeff. 0.90
- completamento: coeff. 0,80
- manutenzione straordinaria: coeff. 0,80
- demolizione: coeff. 0.60

I lavori di manutenzione straordinaria devono essere di particolare complessità.

- 6. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento ai servizi o forniture:
- a) per servizi o forniture da € 500.000 fino a € 1.000.000 per i quali la vigente normazione o regolamentazione dell'ente disponga l'affidamento mediante procedure negoziate o aperte (non affidamento diretto) il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
- b) per servizi o forniture da € 1.000.000 fino a € 1.500.000 il fondo è pari a quello previsto dal punto a) incrementato dell'1,6% del valore a base di gara eccedente € 1.000.000;
- c) per servizi o forniture di importo superiore a € 1.500.000 il fondo è pari a quello previsto dal punto b) incrementato dell'1,4% del valore a base di gara eccedente € 1.500.000.
- 7. Il fondo è costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa è effettuato per singolo lavoro/servizio/fornitura.

Art. 5 – Individuazione Gruppo di lavoro

- 1. Il dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre individua, con proprio provvedimento, su proposta del responsabile unico del procedimento, il gruppo di lavoro destinatario dell'incentivo riferito allo specifico lavoro/servizio/fornitura, identificando il ruolo di ciascuno nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
- 2. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:
- a) l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura ed il relativo programma di finanziamento;
- b) l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo determinato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento;
- c) il cronoprogramma per ogni fase da svolgere;
- d) il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
- e) le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.
- 3. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere adottate dal dirigente competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte, indicando le fasi già espletate e i soggetti cui sono imputate.

Art. 6 - Ripartizione del fondo

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta dal dirigente competente, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

LAVORI / SERVIZI / FORNITURE

Soggetti	Fase Program- mazione	Fase Verifica	Fase Affida- mento	Fase Esecu- zione	Totale
Percentuali fasi	2%	20%	11%	67%	100%
Programmazione/RUP	2%				2%
Responsabile del procedimento		8%	2%	13%	23%
Verificatore progettazione *		5%			5%
Direzione dei lavori /Direttore Esecuzione Contratto, Direttore operativo				37%	37%
Coordinatore Sicurezza in esecuzione**				3%	3%
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione***				3%	3%
Collaboratori tecnici ****		5%	2%	7%	14%
Collaboratori giuridico-amministrativi		2%	7%	4%	13%
					100%

^{*} se non individuato verificatore esterno le aliquote saranno assegnate al RUP

2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

Art. 7 - Accertamento delle attività.

- 1. Completate le varie fasi del procedimento, il RUP certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.
- 2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del RUP, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo

^{**} se figura CSE non prevista per legge le aliquote saranno assegnate al RUP

^{***} se non individuato collaudatore esterno le aliquote saranno assegnate al DL/DEC

^{****} se non individuati collaboratori tecnici nel gruppo di lavoro, le aliquote saranno assegnate al RUP e/o al DL/DEC

nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

- 3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.
- 4. Quanto previsto nei commi precedenti è di competenza del dirigente competente per quanto riguarda l'attività del RUP.

Art. 8 - Liquidazione dell'incentivo.

- 1. Il dirigente, di cui all'articolo 5, comma 1, provvede alla liquidazione dell'incentivo ai dipendenti, facenti parte del gruppo di lavoro.
- 2. La liquidazione è effettuata con determinazione secondo le seguenti modalità:
 - per la fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento: intera quota alla stipula del contratto d'appalto;
 - per la fase di esecuzione: intera quota all'approvazione del certificato di collaudo (opere o lavori) o di verifica di conformità (servizi o forniture).
 - per forniture e servizi che iniziano e si concludono entro l'esercizio finanziario: intera quota in unica soluzione all'approvazione del certificato di verifica di conformità.
- 3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui all'articolo 7, incrementano il fondo innovazione del medesimo lavoro, servizio o fornitura.
- 4. Gli incentivi corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dal Servizio Risorse Umane in sede di erogazione, sulla base del trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

Art. 9 - Riduzione dell'incentivo.

- 1. In caso di mancato rispetto dei termini di ultimazione delle singole funzioni/attività fissati nel provvedimento di cui all'articolo 5, l'incentivo è ridotto dell'10% per i primi 30 giorni e del 20% dopo il 31° giorno.
- 2. Qualora non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione a fronte di eventuali incrementi non conformi alle norme del Codice, l'incentivo è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.
- 3. La riduzione di cui ai commi 1 e 2 costituisce economia.

Art. 10 – Disposizioni finali e transitorie

1. Per le attività realizzate dal 19 agosto 2014 al 19 aprile 2016 si applica la disciplina previgente di cui al Regolamento per l'erogazione incentivi limitatamente ai lavori, con esclusione delle

manutenzioni ordinarie e straordinarie, per i quali sia stata accantonata nel relativo quadro economico la somma a titolo di incentivo. Il compenso da erogare ai dipendenti è pari all'80% delle percentuali ivi stabilite mentre il restante 20% è destinato alle finalità di cui all'articolo 93, comma 7 quater, del D.lgs. 163/2006.

2. Le attività svolte dall'entrata in vigore del Codice per lavori/servizi/forniture sono assoggettate alla disciplina del presente regolamento a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie e nel rispetto del vincolo posto al trattamento accessorio dei dipendenti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017 fino al 31.12.2017.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.